

RIFORMA FISCALE: IL TRATTAMENTO del CAPITAL GAINS per le PERSONE FISICHE

*Confronto tra quanto prevede la delega per il riordino del sistema tributario e la disciplina attuale. Maggiore attrattività del nuovo regime.
Il necessario collegamento con la riforma societaria.*

di Giuseppe Rebecca

La riforma tributaria¹ prevede modifiche considerevoli al trattamento fiscale riservato ai capital gains percepiti dalle persone fisiche. (*)

In questo articolo ci si limita ad esaminare unicamente la situazione del percettore persona fisica, trascurando ogni analisi a livello di sistema, analisi che sarebbe ben più complessa e fors'anche non del tutto appagante, tenuto conto delle evidenti difficoltà di sintesi.

Si analizzano i principi della riforma, la situazione attuale e quella proposta per i capital gains, riprendendo anche analisi economiche tratte dalla relazione tecnica governativa del 13 febbraio 2002.

I PRINCIPI della RIFORMA in GENERALE

Per quanto concerne i **redditi di natura finanziaria**, il primo criterio informatore della riforma è quello della “**omogeneizzazione** dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli”.

Secondo la riforma, pertanto, si dovranno adottare “modalità procedurali uniformi, attraverso l'estensione del sistema di prelievo alla fonte, con imposta sostitutiva proporzionale, a tutti i redditi di natura finanziaria”.

La vera novità non appare comunque nella previsione di una **imposta sostitutiva**, che già c'è, quanto piuttosto “*nell'abbandonare la distinzione normativa fra le categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi, fonte di segmentazioni di mercato, a favore dell'adozione di un'unica categoria di redditi finanziari, indipendentemente dalla natura del soggetto emittente, dalla durata e dallo strumento utilizzato per produrli, comprendente i proventi di qualunque fonte*”.

Non più, quindi, due categorie di reddito, ma una sola, ancorchè diversamente strutturata al suo interno.

Il principio base è la **convergenza** del regime fiscale di tutti gli strumenti finanziari su quello riservato ai titoli del debito pubblico, strada che peraltro era già stata intrapresa da tempo.

Si prevede l'applicazione di una **aliquota ridotta (oggi 12,50%)**, con l'abolizione della aliquota del 27%, aliquota che oggi colpisce i depositi, i c/c bancari, i certificati di deposito, i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai diciotto mesi, le obbligazioni con rendimenti non in linea con quelli massimi previsti dalle norme, le accettazioni bancarie, i titoli atipici.

Un'osservazione: non è mai specificata, nel disegno di legge né nella relazione di accompagnamento, l'aliquota che sarà applicata con la riforma. Ben si prevedono le nuove aliquote dell'IRE (imposta sul reddito), 23% e 33% e dell'IRS (imposta sul reddito delle società), 33%, ma mai si indica specificatamente l'aliquota di riferimento per la tassazione dei redditi finanziari.

Un riferimento all'aliquota del 12,50% è invero fatto nella relazione tecnica predisposta dal Ministero in data 13 febbraio 2002.

L'interpretazione, da parte di tutti, è stata ed è quella di considerare valida l'aliquota oggi determinata nel 12,50%.

Tenuto conto che in ambito europeo il prelievo sulle rendite finanziarie si colloca a livelli ben superiori, non sarebbe da meravigliarsi (anzi, è assai probabile, a nostro avviso) se anche in Italia l'aliquota oggi applicabile del 12,50% fosse in futuro aumentata, magari proprio in funzione dell'entrata in vigore della riforma. Si tenga conto che, in base a vecchi progetti, l'aliquota unica avrebbe dovuto essere

* Estratto integrato e modificato dalla relazione tenuta da Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista in Vicenza, Partner Synergia Consulting Group, in occasione del Convegno di Altavilla Vicentina “Le operazioni di finanza straordinaria nella riforma tributaria”, organizzato da Studio Rebecca e 3i Europe, 27 novembre 2002 – tavola rotonda coordinata da Antonio Criscione del sole 24 ore

determinata in una misura intermedia tra il 12,50% e il 27%; si erano allora indicate come possibili le aliquote del 18% - 19%.

Come si è detto, **all'estero l'aliquota base** è pressoché ovunque **superiore** ⁽¹⁾.

In tutti i conteggi che seguono, come pure in tutte le esemplificazioni, per semplicità espositiva e per immediatezza, si è comunque indicata l'**aliquota del 12,50%** anche per il futuro, ma ciò, come detto, è solo una semplice ipotesi.

Per il momento è quindi probabile che l'aliquota alla quale si dovrà far riferimento in futuro sarà quella del 12,50%, salvo variazioni sempre possibili, come peraltro anche oggi.

Con la proposta unificazione del trattamento all'aliquota del 12,50% l'Italia potrebbe addirittura diventare un "paradiso fiscale" per i percettori di redditi di natura finanziaria, anche se a livello UE i vari paesi stanno invece definendo una certa uniformità di trattamento, proprio per evitare forme di concorrenza.

CAPITAL GAINS

L'imposta sostitutiva sui capital gains è stata introdotta poco più di 10 anni fa, nel 1991⁽²⁾.

Oggi le plusvalenze su cessioni di partecipazioni sono così tassate:

| PARTECIPAZIONI | TRATTAMENTO delle PLUSVALENZE | DEDUCIBILITÀ delle MINUSVALENZE |
|---------------------------------------|--|---|
| Partecipazioni qualificate | plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 27% | MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni qualificate |
| Partecipazioni non qualificate | plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% | MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi |

Per quanto riguarda le minusvalenze, quindi, impossibilità di trasferimento tra capital gains su partecipazioni non qualificate e capital gains su partecipazioni qualificate.

Le minusvalenze sono riportabili a nuovo, ma non oltre il 4° anno.

Con la riforma:

| PARTECIPAZIONI | TRATTAMENTO delle PLUSVALENZE | DEDUCIBILITÀ delle MINUSVALENZE |
|---------------------------------------|---|---|
| Partecipazioni qualificate | parte delle plusvalenze concorre al reddito normale | MINUS: si veda il paragrafo successivo |
| Partecipazioni non qualificate | plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50% | MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi |

Nel caso di **partecipazioni qualificate**, quindi, solo parte della plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito,

così come anche solo parte del dividendo concorrerà alla formazione del reddito.

⁽¹⁾ Austria, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia hanno aliquote tra il 20% e il 30%. La Grecia ha un'aliquota del 15%, eccetto le obbligazioni tassate al 10% e il Belgio prevede l'opzione per una ritenuta del 15%.

⁽²⁾ Dal 1994 al 2000, la ricchezza finanziaria degli italiani è più o meno raddoppiata (da 4,6 a 8,2 milioni di miliardi di lire). Relazione governativa, punto 3.4. Può risultare interessante analizzare l'andamento delle entrate relativamente all'imposta sostitutiva sui capital gains. Questi i dati, tratti dallo studio realizzato dal SECIT sulla tassazione delle rendite finanziarie, dicembre 2000:

| anno | tot. entrate in mld. di lire |
|-------------|------------------------------|
| 1997 | 338 |
| 1998 | 547 |
| 1999 | 636 |
| 5 mesi 2000 | 19 |

La legge delega non determina però alcuna soglia, come peraltro per i dividendi, per cui teoricamente si può spaziare dall'1% al 99%.

MINUSVALENZE su TITOLI

Lo schema di legge delega nulla dice in modo specifico relativamente alle minusvalenze su titoli, situazione che in certi periodi può essere anche la prevalente.

Oggi, come sopra indicato, le minusvalenze sono pacificamente **detratte** dall'ammontare delle **plusvalenze**. Nessun altro utilizzo è ammesso; l'utilizzo è comunque strettamente diviso tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, con impossibilità di travaso da una categoria all'altra.

Ricordiamo infine, sempre con riferimento alle minusvalenze, come la **rivalutazione di azioni e quote** prevista dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 5, esplicitamente escluda che eventuali minusvalenze conseguite su titoli oggetto di adeguamento del valore siano utilizzabili ai fini della determinazione del reddito diverso (comma 6, art. 5). In pratica, le minus conseguite sui titoli rivalutati non saranno considerate, a nessun titolo.

Mancando nella norma un riferimento specifico, si deve intendere che anche in futuro la compensazione si potrà fare, nell'ambito delle due categorie di possesso (partecipazioni

qualificate e partecipazioni non qualificate), senza possibilità di travaso dall'una all'altra.

Per le partecipazioni non qualificate, si farà la **compensazione diretta**.

Per quelle qualificate, al di là della percentuale di tassazione che dovrà essere determinata, si deve ragionevolmente ritenere che potranno essere preventivamente **detratte integralmente tutte le minusvalenze**, e solo il residuo sarà poi tassato nella misura percentuale che sarà stabilita. Pur nel silenzio della previsione, pare l'unica soluzione possibile.

RELAZIONE TECNICA

È interessante analizzare cosa ha previsto, per i capital gains, la relazione tecnica predisposta dal Ministero (Relazione del 13 febbraio 2002).

Questi i dati: nel 2001 l'imposta sostitutiva su plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate è stata pari a circa euro 300 milioni.

Si effettuano poi delle ipotesi, in base alle quali l'invarianza di gettito, con il meccanismo previsto dalla riforma, si ha con l'inclusione, nell'imponibile, di circa il 90% delle plusvalenze. Con inclusioni inferiori, perdita di gettito e viceversa.

| Diverse ipotesi di inclusione (%) | Differenze di gettito totali |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 100% | + • 9 milioni |
| 90% | = |
| 70% | - • 19 milioni |
| 50% | - • 37 milioni |

Il Ministero ha calcolato, nell'ipotesi di una aliquota media IRE del 30%, il pareggio con una inclusione del 90% del capital gain, e pertanto un calo di gettito con inclusioni even-

tualmente inferiori.

Questi i conteggi, peraltro non esemplificati nella relazione governativa:

| | |
|---------------------|---|
| Oggi | $100 \times 27\% = 27$ |
| Post-riforma | $100 \times 90\% \times 30\%$ (aliquota media stimata) = 27 |

Nel caso di aliquota del 23%, la convenienza ci sarà sempre, post riforma, rispetto al regime ante riforma (27%). Nel caso di contribuente soggetto al 33%, l'indifferenza, rispetto ad oggi, si ottiene con una percentuale di inclusione del capital gain del 81,82%:

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Oggi | $100 \times 27\% = 27$ |
| Post riforma | $100 \times 81,82\% \times 33 = 27$ |

Alla luce di quanto esposto si può ipotizzare, il **nuovo regime** appare o **uguale** o, comunque, più **vantaggioso** per i titolari di plusvalenze da cessioni di partecipazioni. Infatti, è probabile che la percentuale di partecipazione al reddi-

to non sarà certamente superiore al 90%, percentuale limite di convenienza, sempre nell'ipotesi di una aliquota media del 30%.

Anche per questa tipologia di reddito c'è comunque sempre la previsione delle clausole di salvaguardia ma, alla luce di quanto affermato, ove in effetti così fosse, difficilmente potrebbero trovare applicazione.

Appare invero assai arduo effettuare dei conteggi per verificarne l'eventuale applicabilità, in presenza di un maggior carico; infatti non pare comunque razionale mescolare imposte sostitutive e imposte sul reddito.

C'è sicuramente necessità di un intervento specifico, pena altrimenti la assoluta inapplicabilità delle clausole di salvaguardia a questa particolare fattispecie.

PARTECIPAZIONI e RIFORMA del DIRITTO delle SOCIETÀ - PROBLEMATICHE

Infine un breve cenno all'impatto della riforma del diritto delle società sulle problematiche qui trattate. La riforma è ora alle fasi finali; mancano peraltro ancora i necessari collegamenti con le norme tributarie. Se ne occuperà la specifica Commissione presieduta dall'Avv. Prof. Franco Gallo (Il Sole 24 ore del 14 Novembre 2002).

Relativamente agli argomenti trattati (dividendi e capital gains) i punti che possono avere dei collegamenti, sono i seguenti, qui solo individuati:

1) Conferimento di servizi ed opere per le S.r.l. (nuovo art. 2464, comma 6 c.c.)

Nelle S.r.l. è ora ammessa la possibilità di conferire servizi od opere.

Taluno si è posto la questione se la prestazione costituisca reddito per il socio. E se sì, se costituisca poi costo per la società.

Ai fini del capital gain, c'è in ogni caso, la difficoltà della determinazione del valore della partecipazione legata a questa tipologia di conferimento.

Nelle S.p.a. il conferimento di servizi e opere non è invece ammesso. È comunque consentito dal nuovo art.2346, ultimo comma, l'emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali e partecipativi (escluso il voto) a fronte di apporti di opere e servizi da parte di soci e terzi. Sarà da vedere come tali strumenti saranno trattati ai fini fiscali; ove assimilati alle azioni si potranno anche per le Spa le difficoltà accennate per le quote di Srl.

2) Partecipazioni non proporzionali al conferimento (nuovo art. 2468, comma 2, ultimo periodo)

Il TUIR prevede (art. 9, comma 4, lettera b) una attribuzione di azioni (o quote) in modo proporzionale ai conferimenti. Ora, se i conferimenti possono essere non proporzionali rispetto alla partecipazione, si pongono delle problematiche relative alle determinazioni del valore delle quote, o azioni, sempre ai fini del capital gain.

Si pensi ad una s.r.l. con due soci, A e B, con capitale 100.

A conferisce denaro per 70; B conferisce beni per 10, ma si concorda, per i motivi più disparati, che la sua partecipazione valga 30. Pare, ad oggi, che una tale ripartizione del capitale sia possibile soltanto ove A versi i 20 che mancano, stante il vincolo per cui il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art.2464, comma 1). Sono peraltro evidenti i problemi di determinazione del valore di questa quota (pari all'importo versato, costo effettivo della partecipazione, ovvero al valore nominale della quota); dovrà essere previsto normativamente qualcosa.

Questione simile si porrà anche per le Spa poiché l'art. 2346, comma 4, ultimo periodo, consente che l'atto costitutivo preveda una assegnazione delle azioni diversa da quella proporzionale al capitale sottoscritto e ai conferimenti effettuati.

CONCLUSIONI

Nel complesso, il trattamento dei redditi finanziari per i percettori persone fisiche sarà sicuramente attraente, nel futuro, tanto che da più parti si è evidenziato che così l'Italia va controcorrente, rispetto all'Europa. L'aliquota proposta (12,50%) è infatti la più bassa in assoluto. Questo nel complesso.

Quanto ai capital gains, sempre per le partecipazioni qualificate, il nuovo regime sarà migliorativo, ed invece esattamente uguale per le partecipazioni non qualificate.

Non è peraltro specificato se questi effetti (penalizzazione dei dividendi e vantaggi per i capital gains) derivino da una precisa scelta, o piuttosto da un effetto del riordino di tutto il sistema dei redditi delle società di capitali. In sintesi:

Regimi post riforma

| PARTECIPAZIONI | CAPITAL GAIN – TRATTAMENTO |
|--------------------------------|----------------------------|
| Partecipazioni qualificate | migliore |
| Partecipazioni non qualificate | uguale |